



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto S.G. N°136/2020

OGGETTO: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ex art. 21 d.lgs. n.50/2016. **Revoca Decreti S.G. NN°109/2020 – 123/2020.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emanuela Gentilezza

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, come integrata e modificata con legge 21 luglio 2000, n.205;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa” ed in particolare l’art.29 recante “Attribuzioni dirigenziali” indicante dal comma 1 al 3 le funzioni poste a carico dei dirigenti generali e dal comma 1 al comma 2 del medesimo articolo, le funzioni poste a carico dei dirigenti di seconda fascia ove alla lett. e) viene assegnata la funzione di gestione del personale, risorse finanziarie e strumentali;

Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N°0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed, in particolare, l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto l’art.21, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che, nel prevedere l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici da parte delle S.A., dispone espressamente che lo stesso va approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

Visto il comma 8 del suddetto art. 21 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n°14 del 16 gennaio 2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, il quale ha emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale, nonché per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi;

Vista la circolare diramata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dei Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i T.T.AA.RR. del 17.10.2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art.21 del Decreto legislativo n. 50/2016 s s.m.i.;

Precisato che l'approvazione dei documenti programmatori e del Bilancio, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Vista la nota del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. del 02.09.2020, prot.n°14388, con cui è stato richiesto di trasmettere i documenti programmatori biennali e triennali nel termine procedimentale indicato, fornendo indicazioni in merito alla determinazione della previsione di spesa comprensiva degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- la percentuale del 1,90% e 2% dell'importo a base di gara da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
- contributo a CONSIP di cui all'art. 18, comma 3, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010;
- contributo da versare all'ANAC, così come previsto dalla delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, soggetta a revisione annuale;

Accertato che nel biennio 2021/2022 è prevista l'acquisizione di servizi superiori ad € 40.000,00 con la stipula di un unico contratto pluriennale in adesione alla convenzione Consip "Facility Management 4" Lotto 8 (regione Marche), da stipulare entro dicembre 2021, per la durata di quattro anni e decorrenza nell'esercizio 2022, per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali;

Visto il Decreto S.G. N°125/2019, con cui è stato dato atto che il programma biennale 2019-2020 ed il programma triennale 2019-2021 relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori non sono stati redatti per le motivazioni nello stesso indicate e, con lo stesso decreto è stato individuato il RUP per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;

Visto il Decreto S.G. N°109/2020 del 15.09.2020, con cui è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 40.000,00 per il biennio 2021-2022, redatto come specificato nelle schede n. 2 allegate per i capitoli di spesa nn. 2287-2291-2302 e trasmesso nei termini procedurali previsti;

Visto il Decreto S.G. N°123/2020 del 13.10.2020, con cui è stato modificato ed integrato il Decreto N°109/2020 per le motivazioni ivi indicate;

Evidenziato che, su segnalazione dell'Ufficio Gestione di Bilancio e T.E.P., in data 04.11.2020, è stato richiesto di rideterminare la previsione di spesa in quanto non coerente con i criteri o con gli oneri mediamente sostenuti da altre Sedi per analoghi servizi/forniture/lavori;

Precisato che la spesa del servizio di portierato è stata determinata sulla base della convenzione Consip "Facility Management 4" Lotto 8 (regione Marche), non potendosi ricorrere ad altri strumenti di negoziazione, come previsto dall'art.1, co.3 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, che contiene un obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni Consip, in conseguenza di una specifica normativa;

Evidenziato che, il comma 7 dell'art. 1 del d.l. n.95, pur consentendo il ricorso ad altri strumenti di negoziazione, ha individuato solo alcuni settori merceologici : energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile e fissa, i cui corrispettivi devono, comunque essere inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e che la mancata osservanza delle disposizioni...omissis rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

Precisato, inoltre, come già segnalato al Segretario Delegato dei TT.AA.RR., in data 03.09.2020, il ricorso al servizio di portierato e reception, è derivato esclusivamente dalla carenza di personale presente in questa struttura amministrativa a partire dall'anno 2018 ed ulteriormente aggravatosi a partire dall'anno in corso, in quanto il personale amministrativo, effettivamente in servizio a partire dal 01.08.2020, era pari a 4 unità lavorative (n.1 Funzionario e 3 assistenti, e nessun operatore) a fronte di 12 unità previste nella dotazione organica e quindi totalmente insufficienti per garantire i servizi di segreteria in cui è ricompreso, tra l'altro, **il servizio di portierato**;

Evidenziato che il servizio attivato a partire dall'anno in corso, è stato richiesto, in attuazione delle disposizioni del Segretario Generale per i TT.AA.RR. n. 25544 del 23.12.2015, ove è stato disposto che " *Le strutture prive di personale ausiliario, o comunque non dotato di un numero di dipendenti idoneo, ad assicurare un efficiente servizio di accesso possono valutare la necessità di affidare il servizio di controllo all'accesso, esternalizzando il servizio limitatamente agli orari di apertura al pubblico ed alle giornate di udienze*", come avvenuto presso questo Tribunale. Pertanto, il parametro di raffronto con gli oneri mediamente sostenuti da altre Sedi per analogo servizio, non è applicabile, poiché non sembra che, presso altre strutture amministrative sia presente una carenza di personale al di sotto del 50% della dotazione organica; gli altri criteri utilizzati, non sono conosciuti da questa Struttura;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della spesa dei servizi da acquisire nel suddetto biennio, in adesione alla convenzione Consip "Facility Management 4" Lotto 8 (regione Marche), con riserva di richiedere l'assegnazione dei fondi prima della stipula del contratto, la cui sottoscrizione richiede la relativa copertura finanziaria come segue:

- Servizio di reception e portierato fiduciario (cap.2287) per la durata di quattro anni dal 01.01.2022 al 31.12.2025, al costo complessivo stimato pari ad € 51.600,00 oltre IVA (€ 62.952,00 IVA inclusa), a cui va aggiunta una percentuale pari al 2%

dell'importo al netto dell'IVA, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, pari ad € 1.032,00 (esente da IVA) e la somma di euro 30,00 (esente da IVA) a titolo di contributo da versare all'ANAC per il rilascio del C.I.G.;

- Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori (cap.2291) per la durata di quattro anni dal 23.07.2022 al 22.07.2026, al costo complessivo stimato pari ad € 4.800,00, oltre IVA (€ 5.856,00 IVA inclusa) ed € 96,00 (esente da IVA) per funzioni tecniche;
- Servizio di pulizia locali sede del TAR (cap.2302) per la durata di quattro anni dal 01.01.2022 al 31.12.2025, al costo complessivo stimato pari ad € 82.000,00 oltre IVA (€ 100.040,00 IVA inclusa) ed € 1.640,00 (esente da IVA) per funzioni tecniche;

Accertato che per il triennio 2021-2023, non sono previste spese da sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiori ad € 100.000,00= e, pertanto, non si provvede alla predisposizione del programma triennale;

Evidenziato che, per l'adempimento in oggetto, il parametro di riferimento è rappresentato dalla programmazione del fabbisogno 2021-2023, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, da riformulare in base al presente programma biennale per la fornitura di beni e servizi;

Preso atto che l'approvazione dei programmi, comunque, fa salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione;

Evidenziato che la programmazione triennale e biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione e che le amministrazioni che non provvedano alla redazione delle stesse a causa dell'assenza di lavori, forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», nonché sui siti informatici gestiti dal MIT, dalle regioni e dalle province autonome;

Preso atto, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Visto l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 02.04.2020 recante "Istituzione dell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione previsto dall'art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche" che prevede i requisiti minimi di professionalità per l'iscrizione all'Albo tra cui per la funzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, sia a livello centrale sia periferico, dovrà fare riferimento a detto Albo per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette a far data dal 1° ottobre 2020;

Ritenuto di riservarsi successivo atto per l'individuazione del RUP, non essendo stata accolta l'istanza inoltrata dall'unico Funzionario in servizio presso la Sede;

D E T E R M I N A

1)- di revocare i Decreti S.G. N°109/2020 del 15.09.2020 e N°123/2020 del 23.10.2020 per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se materialmente non ritrascritte, come richiesto dall'Ufficio Gestione di Bilancio e T.E.P.;

- 2)- di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 come specificato nelle allegate schede n.2 per i capitoli di spesa nn.2287-2291-2302 che costituiscono parte integrante della presente determinazione, in sostituzione delle precedenti schede inviate;
- 3)- di prendere atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 non sarà redatto, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento per i lavori di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00=;
- 4)- di disporre che, dopo l'approvazione del presente programma biennale da parte del Segretario Delegato per i T.T.AA.RR., ai fini della pubblicità legale, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni, sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa e sul sito informatico gestito dal M.I.T.;
- 5)-di riservarsi successivo provvedimento per la individuazione del RUP per le motivazioni indicate in premessa, non essendo il funzionario in servizio in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione;
- 6)- di prendere atto, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26.10.2016, riservandosi la pubblicazione allorquando sarà operativo;
- 7)- di disporre la trasmissione del presente decreto al Responsabile della prevenzione alla corruzione ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Ancona, li 6 novembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE